

Articolo 39

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente: "3-bis. Al comma 3 dell'articolo 9 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, l'ultimo periodo è soppresso."



Relazione illustrativa

L'emendamento è volto a sopprimere l'ultimo periodo dell'articolo 9, comma 3. del DL n. 66 del 2014, come modificato in sede di conversione.

Il citato comma 3 prevede che, fermi restando gli attuali obblighi previsti dal legislatore statale di ricorso a strumenti di acquisto centralizzati, con DPCM sono individuati i beni e i servizi e le relative soglie per i quali le amministrazioni statali e regionali (nonché enti SSN) devono ricorrere a Consip o ad altro soggetto aggregatore. Tale disposizione consente il superamento della attuale frammentazione delle gare di appalto che sono gestite da oltre 32000 centrali di acquisto. Tuttavia, l'ultimo periodo del comma in questione, che si propone di sopprimere, fa salva la possibilità di procedere ad acquisti autonomi—e quindi a gestire gare di appalto—se l'acquisto avviene a prezzi inferiori a quelli delle gare Consip e dei soggetti aggregatori. Ciò crea un vulnus all'obbligo di ricorso a strumenti centralizzati senza peraltro garantire una maggiore economicità. Non c'è modo infatti di sapere a quali prezzi verrà concluso l'appalto prima che la gara sia conclusa. Il periodo in questione quindi consente alle amministrazioni di continuare a fare gare al di fuori degli strumenti centralizzati con l'aspettativa che i prezzi siano inferiori a quelli dei soggetti aggregatori. Solo a gara conclusa si potrà verificare se i prezzi sono inferiori a quelli dei soggetti aggregatori. Ciò perpetua la frammentazione degli acquisti, vanificando il potenziale raggiungimento degli obiettivi di razionalizzazione della spesa pubblica. Inoltre la frammentazione degli acquisti impedisce il pieno sfruttamento dei vantaggi dalla aggregazione: gli stessi prezzi dei soggetti aggregatori risulteranno più elevati se le gare di appalto continuano ad essere gestite, sopra soglia, da una miriade di centrali appaltanti, visto che si ridurrà il volume degli acquisti che transitano attraverso i soggetti aggregatori.

Relazione tecnica.

La proposta emendativa non comporta oneri per la finanza pubblica.

39. 43

Se autorizza
Giacca

A.C. 2486

Conseguentemente

Alla rubrica del Capo II, del Titolo III, sono aggiunte le parole: “, SERVIZI E FORNITURE”.

All'articolo 32, sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al comma 1, dopo le parole: “servizi o forniture” inserire le seguenti: “ovvero ad un concessionario di lavori pubblici o di servizi o ad un contraente generale,”; sostituire le parole: “comma 3” con le parole: “comma 5” e dopo le parole: “Prefetto competente” aggiungere le seguenti: “in relazione al luogo in cui ha sede la stazione appaltante,”;
- b) al comma 1, lettera a), sostituire le parole: “oggetto del procedimento penale” con le seguenti: “o della concessione”;
- c) al comma 7, aggiungere le seguenti: “ovvero, nei casi di cui al comma 10, dei giudizi di impugnazione o cautelari riguardanti l'informazione antimafia interdittiva”.

a b)

IL GOVERNO

32.39

RELAZIONE

Con il presente emendamento s'intendono recepire talune proposte migliorative precisando anzitutto nella rubrica del Capo II del TITOLO III il riferimento agli appalti di servizi e forniture.

In secondo luogo, con riguardo all'articolo 32, le modifiche di cui alla lettera a), sono volte in primis a garantire l'applicazione dell'articolo 32 a tutte le situazioni di natura negoziale equiparabili ai contratti di appalti estendendone quindi l'efficacia alle concessioni ed agli altri atti del contraente generale. Si è inteso procedere altresì ad un intervento di drafting normativo al comma 1, in quanto il pertinente richiamo dovrebbe essere fatto al comma 5, dell'articolo 19 del presente decreto anziché al comma 3. Inoltre si è ritenuto che la specificazione legale dei criteri per stabilire la competenza del Prefetto rende più certo il disposto della norma e con ciò meno vulnerabile, in sede contenziosa, il provvedimento prefettizio, rendendo più difficile la formulazione di contestazioni in ordine al profilo del vizio di competenza.

Con la modifica di cui alla lettera b), s'intende eliminare il riferimento al procedimento penale che limita l'ambito di applicazione della norma, in contrasto con le altre disposizioni contenute nell'articolo 32 e nel contempo rendere coerente la lettera a) del comma 1, con quanto previsto all'alinea del medesimo articolo.

La modifica di cui alla lettera c), è finalizzata ad operare al comma 7, un raccordo tra le misure introdotte con la disposizione in esame e quelle interdittive previste dalla vigente normativa antimafia. In particolare, la proposta emendativa è volta ad esplicitare che la gestione separata degli utili derivanti all'impresa dal contratto pubblico in relazione al quale è stata disposta la misura prosegue non solo fino alla definizione dei pertinenti procedimenti penali ma anche nelle ipotesi in cui le predette misure siano applicate a seguito di informazione antimafia interdittiva, fino alla definizione dei giudizi, impugnatori o cautelari, riguardanti quest'ultimo provvedimento inibitorio.

AC 2486

EMENDAMENTO

Art. 3

Dopo il comma 3 aggiungere i seguenti:

3 bis. Al fine di incrementare i servizi di prevenzione e di controllo del territorio connessi allo svolgimento di EXPO Milano 2015 le Forze di Polizia, in deroga a quanto previsto dall'articolo 2199 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono autorizzate, in via straordinaria, per l'immissione nei rispettivi ruoli iniziali, ai sensi del medesimo articolo 2199, allo scorrimento delle graduatorie dei concorsi indetti per il 2013 e approvate entro il 31 ottobre 2014, ferme restando le assunzioni dei volontari in ferma prefissata quadriennale, ai sensi del comma 4, lettera b), dello stesso articolo, relative ai predetti concorsi.

3 ter. Per la Polizia di Stato le assunzioni, di cui al comma 3. bis, sono disposte con decorrenza 1 settembre 2014, nell'ambito delle autorizzazioni alle assunzioni di cui all'articolo 1, comma 464, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e dell'apposito fondo ivi previsto per la parte relativa alla Polizia di Stato.

3 quater. I vincitori del concorso per allievo agente della Polizia di Stato indetto nel 2014 ai sensi dell'articolo 2199 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono assunti con decorrenza 1 gennaio 2015, nell'ambito delle residue autorizzazioni alle assunzioni di cui al comma 3. ter del presente articolo e di quelle già previste, per il 2015, dall'articolo 66, comma 9-bis, del decreto legge 25 giugno 2008, n.112, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.133.

3 quinquies. All'attuazione di quanto previsto dai commi 3 bis, 3. ter e 3 quater, si provvede nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il relatore



3.84

Sostituire con il seguente:

“Art.9

(Riforma degli onorari dell'Avvocatura generale dello Stato e delle avvocature degli enti pubblici)

1. I compensi professionali corrisposti dalle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, agli avvocati dipendenti delle amministrazioni stesse, ivi incluso il personale dell'Avvocatura dello Stato, sono computati ai fini del raggiungimento del limite retributivo di cui all'articolo 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'articolo 13 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.
2. Sono abrogati il comma 457 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e il comma 3 dell'articolo 21 del regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611. L'abrogazione del citato comma 3 ha efficacia relativamente alle sentenze depositate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto.
3. Nelle ipotesi di sentenza favorevole con recupero delle spese legali a carico delle controparti, le somme recuperate sono ripartite tra gli avvocati dipendenti delle amministrazioni di cui al comma 1, esclusi gli avvocati e i procuratori dello Stato, nella misura e con le modalità stabilite dalla contrattazione collettiva ai sensi del comma 5, in modo da consentire l'attribuzione a ciascun avvocato di una somma non superiore al suo trattamento economico complessivo. La parte rimanente delle suddette somme è riversata nel bilancio dell'amministrazione.
4. Nelle ipotesi di sentenza favorevole con recupero delle spese legali a carico delle controparti, il cinquanta per cento delle somme recuperate è ripartito tra gli avvocati e procuratori dello Stato secondo le previsioni regolamentari dell'Avvocatura stessa, adottate ai sensi del comma 5. Un ulteriore venticinque per cento delle suddette somme è destinato a borse di studio per lo svolgimento della pratica forense presso l'Avvocatura dello Stato, da attribuire previa procedura di valutazione comparativa. Il rimanente venticinque per cento è destinato al Fondo per la riduzione della pressione fiscale, di cui all'articolo 1, comma 431, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.
5. I regolamenti dell'Avvocatura dello Stato e i contratti collettivi prevedono criteri di riparto delle somme di cui al primo periodo del comma 3 e del primo periodo del comma 4 in base al rendimento individuale, secondo criteri oggettivamente misurabili che tengano conto tra l'altro della puntualità negli adempimenti processuali. I suddetti regolamenti e contratti collettivi definiscono altresì i criteri di assegnazione degli affari consultivi e contenziosi, da operare ove possibile attraverso sistemi informatici, secondo principi di parità di trattamento e di specializzazione professionale.
6. In tutti i casi di pronunciata compensazione integrale delle spese, ivi compresi quelli di transazione dopo sentenza favorevole alle amministrazioni pubbliche di cui al comma 1, ai dipendenti, ivi incluso il personale dell'Avvocatura dello Stato, non sono corrisposti compensi professionali. Nei giudizi di cui all'articolo 152 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile, possono essere corrisposti compensi professionali in base alle norme regolamentari o contrattuali delle relative amministrazioni e nei limiti dello stanziamento previsto. Il suddetto stanziamento non può superare il cinquanta per cento dell'ammontare del corrispondente stanziamento relativo al 2013.
7. Il primo periodo del comma 6 si applica alle sentenze depositate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto. I commi 3, 4 e 5 e il secondo e il terzo periodo del comma 6 si applicano a decorrere dall'adeguamento dei regolamenti e dei contratti collettivi di cui al comma 5, da operare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. In assenza del suddetto adeguamento, a decorrere dal 1° gennaio 2015, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, non possono corrispondere compensi professionali agli avvocati dipendenti delle amministrazioni stesse, ivi incluso il personale dell'Avvocatura dello Stato.”

9.74

Il relatore
S. M.

AC2486

Emendamento

Art. 40

All'articolo 40, comma 1, lettera a), aggiungere in fine i seguenti periodi:

"Al fine di consentire lo spedito svolgimento del giudizio in coerenza con il principio di sinteticità di cui all'articolo 3, comma 2, le parti contengono le dimensioni del ricorso e degli altri atti difensivi nei termini stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio di Stato, sentiti il Consiglio nazionale forense e l'Avvocato generale dello Stato. Con il medesimo decreto sono stabiliti i casi per i quali, per specifiche ragioni, può essere consentito superare i relativi limiti. Dai suddetti limiti sono escluse le intestazioni e le altre indicazioni formali dell'atto. Il giudice è tenuto a esaminare tutte le questioni trattate nelle pagine rientranti nei suddetti limiti. Il mancato esame delle suddette questioni costituisce motivo di appello avverso la sentenza di primo grado e di revocazione della sentenza di appello."

Il relatore

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized 'F' followed by 'FROW' and a horizontal line extending to the right.

40.25